

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSOLA e ALIVERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1991

Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca

ONOREVOLI SENATORI. – Il dibattito sviluppatosi nel nostro Paese intorno all'uso dell'energia nucleare si è da sempre concentrato sul tema della sicurezza, divenuto ancor più importante dopo il disastroso incidente alla centrale di Chernobyl.

Il presupposto del presente disegno di legge è da individuare nella ricerca di un modo qualitativamente nuovo di ricavare energia dalla fissione nucleare: la sicurezza delle centrali deve essere, già sul piano teorico, un dato obiettivo ed esente da eccezioni. Si tratta di attivare, con idonee strutture e adeguati finanziamenti, la ricerca scientifica finalizzata alla realizzazione di reattori nucleari a sicurezza intrinseca e di reattori che non rilascino scorie radioattive. La sicurezza intrinseca è da

intendersi, tra l'altro, sotto l'aspetto della preventiva esclusione – in quanto non necessari – dei piani di evacuazione delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe alle centrali.

Il disegno di legge prevede pertanto la costituzione di una società per azioni da parte dell'Enel, con la partecipazione dell'ENEA e di altri enti e imprese: la società gestirà i progetti di ricerca finalizzati agli obiettivi dianzi richiamati.

Alla società così costituita si attribuisce, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento di 10 miliardi per il 1991, conforme allo specifico accantonamento di cui alla legge finanziaria per il 1991, che già introduceva in materia una chiara linea orientativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) costituisce, con la partecipazione del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e di altri enti e imprese, una società per azioni finalizzata allo sviluppo di studi e ricerche in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca - che, tra l'altro, non comportino piani di evacuazione delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe alle centrali - e di reattori nucleari che non rilascino scorie e residui radioattivi.

2. Nella società di cui al comma 1 la quota di maggioranza delle azioni è detenuta dall'Enel.

Art. 2.

1. Lo statuto della società di cui all'articolo 1 è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale necessario per l'attività della società di cui all'articolo 1 è messo a disposizione dall'Enel e dall'ENEA; gli oneri finanziari relativi al trattamento economico e previdenziale del personale predetto rimangono a carico degli enti di appartenenza.

Art. 3.

1. Alla società di cui all'articolo 1 è attribuita, a carico del bilancio dello Stato, la somma di lire 10 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari».